REGOLAMENTO (CEE) N. 1589/75 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 1975

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1059/69 che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7, gli articoli 28, 92, 93, 94, 113-116, 227 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1059/69 del Consiglio, del 28 maggio 1969, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1491/73 (2), l'elemento mobile viene fissato a zero quando il suo importo è inferiore a 0,25 unità di conto per 100 kg di merci ;

considerando che a seguito dell'evoluzione dei prezzi l'incidenza di 0,25 unità di conto sul valore della merce è diminuita considerevolmente dal 1966, momento in cui è stato introdotto tale minimo ;

considerando che, per semplificare l'applicazione di detto regolamento, è quindi possibile fissare tale minimo a 1 unità di conto, senza arrecare pregiudizio a tali obiettivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1059/69, la cifra « 0,25 » è sostituita dalla cifra « 1 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a partire dal 1° gennaio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. A. CLINTON

(1) GU n. L 141 del 12. 6. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 151 del 7. 6. 1973, pag. 1.